

AS.N.A.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CINETELEVISIVI

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

1. L'iscrizione all'AS.N.A.C. implica l'accettazione integrale dello statuto e del regolamento interno nonché delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci con l'obbligo di darvi osservanza.
2. L'ammissione di un nuovo socio, correlata da curriculum e dati personali, è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo (con maggioranza dei 2/3 dei presenti) a seguito di richiesta scritta dell'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 4 paragrafo " A " dello statuto.
3. Il socio, oltre ad inviare un curriculum aggiornato che verrà inserito nel sito web dell'associazione, dovrà comunicare quanto prima alla segreteria cambio di indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, etc. nel rispetto della legge sulla privacy n. 675 del 31/12/96 e successive modificazioni.
4. Sono soci ordinari dell'Associazione il personale AMMINISTRATIVO di TROUPE che esercita, a titolo esclusivo o prevalente, la professione da almeno tre anni e con un minimo di 400 giorni contributivi, nell'ambito del settore cinematografico, televisivo, pubblicitario ed audiovisivo in genere.
5. Sono associati le persone fisiche che, pur facendo parte del personale amministrativo di troupe cine-televisiva, non sono ancora in possesso di tutti i requisiti necessari per essere considerati soci ordinari. L'associato, una volta raggiunti i requisiti minimi, potrà presentare formale domanda di ammissione per essere socio ordinario.
6. Il Socio è invitato, nello spirito di comune solidarietà statutaria, a scegliere il personale di reparto tra gli appartenenti all'Associazione.
7. L'Associazione auspica che il socio, al fine di garantire la migliore gestione dei compiti affidati al settore amministrativo di produzione negli interessi anche datoriali occupazionali, si avvalga dell'impiego, qualora la tipologia del film lo richieda, di 3 (tre) persone con le seguenti mansioni:
 - a. Amministratore: per la gestione del preventivo, consuntivo, piano finanziario e supervisione dell'aspetto contributivo e fiscale.
 - b. Assistente amministratore (ex cassiere) :per la gestione del personale e relativi obblighi legislativi.
 - c. Aiuto amministratore: per le mansioni d'ufficio e la gestione di supporto del set.

8. Il socio è tenuto a comunicare, nel rispetto della legge sulla privacy n. 675 del 31/12/96 e successive modificazioni, l'inizio del rapporto di lavoro e le relative informazioni del prodotto: produzione, qualifica e periodo di assunzione, località delle riprese.
9. Il socio è tenuto a collaborare lealmente e con onestà con i colleghi, ad attenersi alle regole dello statuto e a regolare puntualmente le obbligazioni economiche e giuridiche che gli derivano dall'appartenenza all'associazione.
10. Il socio è tenuto al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Troupe Cinematografiche in vigore. Ha il dovere di essere leale e corretto nel curare gli interessi del proprio datore di lavoro; egli deve comunque rispettare i valori di competenza, autonomia, obiettività, integrità, riservatezza e decoro anche nei casi in cui il lavoro tenda ad ignorarli o a contrastarli. Quando sorga, in merito all'applicazione dei valori suindicati, un conflitto con il datore di lavoro, il socio è tenuto a porre la relativa questione direttamente al titolare dell'impresa, al dirigente o ad altri con cui intrattenga normali rapporti di consultazione, e cercare di appianarla di comune accordo; egli deve mantenere la discussione del caso nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza, evitando che esso sia divulgato all'esterno. Quando, per le pretese del datore di lavoro, il socio sia indotto a venir meno all'osservanza dei valori professionali citati, egli è tenuto a manifestare al datore di lavoro il proprio dissenso.
11. L'osservanza dei valori professionali da parte del socio deve essere particolarmente scrupolosa per quanto riguarda la riservatezza sulle informazioni di cui il socio venga in possesso a causa del proprio lavoro. In nessun caso egli potrà comunicare notizie o informazioni avute nel rapporto di lavoro a concorrenti dell'impresa presso cui lavora o a terzi estranei, né per ragioni di utilità personale, né di compiacenza disinteressata, salvo che ciò gli sia imposto dalla legge e/o dall'autorità giudiziaria.
12. Il socio è tenuto ad avere una reale e costante partecipazione alla vita associativa. L'assenza o la mancata delega a più di 3 (tre) convocazioni nell'arco dell'anno solare, implica la perdita del diritto al voto per l'anno successivo.
13. Tale regolamento avrà durata annuale dal momento dell'approvazione. L'assemblea dei soci ha facoltà di proporre modifiche e innovazioni da inserire al rinnovo dello stesso.

Il Consiglio Direttivo

Roma, 19 maggio 2007